

La scelta privilegiata appare più coerente con il principio di economia processuale

La pronuncia si impone all'attenzione del lettore non soltanto perché risolve il contrasto di giurisprudenza insorto in seno alla seconda sezione ma anche perché fornisce indicazioni precise sull'istituto

IL COMMENTO DI GIUSEPPE FINOCCHIARO

Sebbene reso con specifico e particolare riguardo alle liti tra condomini, il principio di diritto enunciato dalla sentenza 25454/2013 trascende e supera tale ristretto ambito, avendo rilevanza generale: esso, infatti, fornisce importanti chiarimenti in ordine al delicato e complesso tema del litisconsorzio necessario che, come ben noto, può trovare applicazione in relazione a qualsiasi tipo di controversia che coinvolga una pluralità di soggetti.

La bella pronuncia delle sezioni Unite in esame, dunque, si impone all'attenzione del lettore non soltanto perché risolve il contrasto di giurisprudenza insorto in seno alla seconda sezione della Suprema corte (cui è devoluta la cognizione di tutte le cause in materia di diritti reali, incluso le liti condominiali), ma anche perché fornisce indicazioni precise e pienamente condivisibili (sia quanto alle motivazioni addotte, sia quanto alle conseguenze applicative) sull'istituto del litisconsorzio necessario.

Un ritorno alla lettera dell'articolo 102 del Cpc - Con la sentenza in esame pare indispensabile partire dalla considerazione del testo della disposizione del codice di rito dedicata al litisconsorzio necessario, la quale recita

come segue: «Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo».

Il tenore letterale della norma pone palesemente l'accento sulla decisione, cioè, come chiarito dalle sezioni Unite, sugli effetti giuridici che il provvedimento conclusivo del processo è richiesto dalle parti di produrre. Sul piano giuridico, infatti, ogni atto ha rilevanza esclusivamente a ragione degli effetti che è idoneo a produrre.

L'intero fenomeno processuale può essere compendiato e riassunto nella considerazione dell'idoneità delle forme seguite alla produzione degli effetti giuridici richiesti: il processo è una serie ordinata di atti volta all'emanazione - nel rispetto del fondamentale principio costituzionale del contraddittorio - di un atto finale che sia in grado di fornire la tutela giurisdizionale richiesta dalle parti nel suo corso.

In questa prospettiva, l'articolo 102 del Cpc enuncia un principio - tutto sommato - ovvio, per non dire scontato: se la decisione deve produrre effetti nella sfera giuridica di più soggetti, tutti questi devono essere posti nella condizione di contraddire e di far valere le proprie difese.

Il ruolo essenziale del *petitum* delle domande delle parti - Alla luce dei minimi rilievi che precedono, nonché in conformità del principio della domanda cui il nostro processo si ispira (articolo 99 del Cpc), appare immediato che per stabilire se sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario è indispensabile avere esclusivo riguardo alle domande formulate dalle parti nel corso del giudizio: soltanto in relazione a queste è infatti possibile verificare l'ampiezza soggettiva degli effetti che il provvedimento conclusivo del processo deve produrre.

L'aspetto di maggiore novità e interesse della pronuncia è costituito dalla precisazione che delle domande delle parti occorre avere riguardo esclusivamente al *petitum* e non anche alla *causa petendi*, da intendersi, secondo il significativo chiarimento delle Sezioni Unite, rispettivamente, come:

- da un lato, la «astratta configurazione del rapporto» giuridico controverso;
- dall'altro, la «attitudine del provvedimento giurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che sia riconosciuta come fondata».

In altri e (negli auspici) più chiari termini, la sentenza in esame ha spiegato che sono rilevanti



ti non le questioni che devono essere affrontate per decidere la fondatezza della domanda, bensì gli effetti la cui produzione è richiesta dalle domande giudiziali delle parti.

La molteplicità di possibili effetti propri dei provvedimenti giurisdizionali - A margine di questo rilievo vale ricordare che i provvedimenti giurisdizionali sono suscettibili di produrre una pluralità di effetti diversi e concorrenti tra loro:

- innanzi tutto, possono acquisire efficacia esecutiva, sicché la eventuale condanna resa all'esito del giudizio possa ricevere concreta attuazione attraverso un processo esecutivo, che possa, attraverso l'uso della forza pubblica, conformare il mondo reale alle statuizioni giuridiche della decisione giuridica;
- in secondo luogo, possono costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, affinché, ove la condanna sia al pagamento di una somma di denaro, la medesima possa risultare garantita, cioè soddisfatta con prelazione rispetto agli altri eventuali creditori concorrenti;
- ancora, possono costituire titolo per la trascrizione nei pubblici registri, in modo da rendere opponibile ai terzi il trasferimento della titolarità del diritto controverso;
- ulteriormente, possono produrre effetti costitutivi, cioè, come stabilito dall'articolo 2908 del Cc, possono (ma esclusivamente «nei casi previsti dalla legge») «costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»;
- da ultimo, possono acquisire

La tesi superata

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio - Domanda di accertamento di uso esclusivo di posti auto condominiali - Domanda riconvenzionale dei convenuti per l'accertamento della proprietà individuale di detto bene - Litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio - Sussistenza. (Cpc, articoli 102, 103 e 331)

Nel caso in cui la domanda sia diretta all'accertamento del diritto di uso esclusivo di un bene (nella specie, posti auto condominiali) e alcuni condomini eccepiscano in via riconvenzionale di esserne proprietari esclusivi in base ai titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, con la conseguenza che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

■ Sezione II, sentenza 25 giugno 2001 n. 8666

la autorità di cosa giudicata, cioè, ai sensi dell'articolo 2909 del Cc, possono dar luogo a un accertamento che «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

La rilevanza dell'accertamento incidentale - Come accennato dalle sezioni Unite nella motivazione della pronuncia in esame, quest'ultimo effetto (ancorché proprio e specifico esclusivamente - secondo l'opinione più tradizionale - dei provvedimenti giurisdizionali) non deve necessariamente prodursi in relazione a qualsiasi questione che il giudice sia chiamato ad affrontare per potersi pronunciare sulla fondatezza delle domande giudiziali proposte delle parti.

Ai sensi dell'articolo 34 del Cpc, infatti, «il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice

superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui».

Interpretata *a contrario*, la disposizione appena richiamata consente (e impone) che il giudice, in difetto di una previsione di legge o della esplicita domanda di una delle parti in senso contrario, possa (e debba) risolvere tutte le «questioni pregiudiziali» (cioè che devono essere risolte logicamente e/o giuridicamente prima della decisione delle domande delle parti) in via incidentale o *incidenter tantum*, cioè senza l'efficacia propria del giudicato sostanziale dell'articolo 2909 del codice civile.

Il carattere non necessario del litisconsorzio in caso di accertamento incidentale, anche se riguardante situazioni relative a una pluralità di soggetti - A margine di quest'ultimo rilievo pare opportuno soffermare almeno brevemente l'attenzione,

al fine di evidenziare le conseguenze profondamente diverse in termini di applicazione dell'articolo 102 del codice di procedura civile.

In proposito, in particolare, deve sottolinearsi che, qualora le questioni pregiudiziali attengano a situazioni rilevanti per una pluralità di soggetti, la circostanza che queste siano decise con efficacia di giudicato, ovvero soltanto incidentalmente (*incidenter tantum*), fa sì che il litisconsorzio tra tutti i soggetti interessati sia, rispettivamente, da un lato, necessario e, dall'altro lato, non necessario.

Ove si tenga a mente quanto osservato in precedenza secondo cui il diritto processuale è lo studio dell'idoneità delle forme osservate per la produzione degli effetti richiesti, la notevole differenza evidenziata è assolutamente chiara:

- nell'ipotesi in cui il giudice debba procedere all'accertamento proprio del giudicato, è necessario che tutti i soggetti interessati partecipino al processo, atteso che essi risulteranno vincolati dalla medesima autorità di cosa giudicata;
- all'opposto, nel caso in cui il giudice possa limitarsi a decidere le questioni pregiudiziali relative a una pluralità di soggetti senza efficacia propria del giudicato, cioè *incidenter tantum*, i soggetti, pure astrattamente interessati dalle questioni pregiudiziali, non sono litisconsorti necessari, atteso che la decisione giurisdizionale è inidonea a spiegare effetti nei loro confronti.

La centralità della domanda delle parti al fine dell'individua-

Nel caso in cui il giudice possa limitarsi a decidere le questioni pregiudiziali relative a una pluralità di persone senza l'efficacia propria del giudicato, cioè incidenter tantum, i soggetti, pure astrattamente interessati, non sono litisconsorti

zione del *petitum* prescinde dalla discrezionalità del giudice - Pur nel confermare la piena adesione alla sentenza in esame già espressa, pare assai opportuno formulare una piccola chiosa al passaggio della motivazione secondo cui, per stabilire l'applicabilità dell'articolo 102 del Cpc, si deve spostare l'attenzione, come già riferito, dalla *causa petendi* al *petitum*, con la conseguenza che «si spiega così che in dottrina e giurisprudenza si possono registrare, senza peccare di incoerenza, dinieghi o affermazioni della necessità del litisconsorzio, in relazione come si atteggiavano le domande».

Questo rilievo compiuto dalle sezioni Unite deve essere correttamente inteso nel senso non che il giudice possa discrezionalmente stabilire se sussiste o meno il litisconsorzio necessario, bensì che occorre fare esatto e preciso riferimento a quanto richiesto dalle parti, a prescindere dalle questioni che possono dover essere astrattamente affrontate e decise dal giudice.

In proposito vale sottolineare che questa precisazione è imprescindibile, considerato che stabi-

lire la sussistenza o meno di un'ipotesi di litisconsorzio necessario integra - per definizione - una questione processuale, che, come tale, non è suscettibile di valutazione discrezionale, specie in considerazione che l'eventuale violazione può essere sindacata anche con il ricorso per cassazione, ex articolo 360, n. 4, del Cpc, cioè con un mezzo di impugnazione di legittimità, da intendersi come completamente slegata da apprezzamenti discrezionali.

Le ricadute positive della decisione - Come già anticipato, la sentenza in rassegna è assai apprezzabile non soltanto per l'esattezza e la persuasività delle argomentazioni giuridiche, ma anche per le conseguenze positive sulla celebrazione dei processi, specie pendenti:

1) essa, infatti, porta di fatto a ridurre l'applicabilità dell'istituto del litisconsorzio necessario;

2) di conseguenza diminuisce le ipotesi di riforma in appello o di cassazione di sentenze per essere state pronunciate a contraddittorio non integro;

3) ancora ulteriormente rende più agevole e snello lo svolgimento dei processi (è indubitabile che si protragga più a lungo il processo con una pluralità di parti rispetto a quello che si può svolgere soltanto tra attore e convenuto);

4) da ultimo, la limitazione delle ipotesi di litisconsorzio necessario è coerente con il principio di economia processuale, in virtù del quale si deve evitare di coinvolgere una pluralità di soggetti (con dispendio di risorse pubbliche e private) ove questo non sia strettamente indispensabile. ■